

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura d'informazione reciproca sui provvedimenti nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità**

(94/C 18/23)

COM(93) 670 def. — COD 489

*(Presentata dalla Commissione il 15 dicembre 1993)*IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Commissione ha compiuto l'inventario, previsto dall'articolo 100 B del trattato, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che rientrano nella sfera dell'articolo 100 A del trattato e che non sono state oggetto di armonizzazione ai sensi di questo articolo;

considerando che dall'inventario effettuato risulta che la maggior parte degli ostacoli agli scambi di prodotti, menzionati dagli Stati membri, è trattata nel quadro o delle misure adottate in virtù dell'articolo 100 A, o dei procedimenti avviati sulla base dell'articolo 169 del trattato per inadempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del trattato stesso;

considerando che la trasparenza delle misure nazionali di divieto dei prodotti può facilitare il trattamento rapido e al livello adeguato dei problemi che possono compromettere la libera circolazione delle merci, in particolare attraverso il ravvicinamento in tempo utile delle misure stesse o la loro modifica conformemente all'articolo 30 del trattato;

considerando che per facilitare tale trasparenza occorre istituire una procedura di informazione reciproca semplice e pragmatica, cui partecipino gli Stati membri e la Commissione, per garantire le condizioni di una soluzione soddisfacente, per gli operatori economici ed i consumatori, dei problemi che potranno sorgere nel quadro del funzionamento del mercato interno;

considerando che tale procedura deve applicarsi unicamente ai casi nei quali uno Stato membro si opponga, per non conformità con la propria normativa nazionale, alla libera circolazione e/o all'immissione in commercio di prodotti atti ad essere immessi in libera circolazione e/o commercializzati in un altro Stato membro;

considerando inoltre che detta procedura non deve replicare le procedure di notifica o d'informazione previste da disposizioni comunitarie;

considerando che questa azione s'iscrive nel quadro dell'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, che è di competenza esclusiva della Comunità; che indiscutibilmente rispetta il principio di proporzionalità — complemento del principio di sussidiarietà — in quanto si limita a garantire l'individuazione dei casi in cui l'applicazione di norme nazionali non armonizzate rischia di compromettere il corretto funzionamento del mercato interno,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Quando uno Stato membro si oppone alla libera circolazione e/o all'immissione in commercio di un certo modello o di un certo tipo di prodotto fabbricato e/o commercializzato legalmente in un altro Stato membro, informa la Commissione e gli altri Stati membri della sua decisione, qualora questa comporti:

- un divieto generale, e/o
- un diniego d'autorizzazione di immissione in commercio, e/o
- la modifica del modello o del tipo di prodotto in causa ai fini della sua immissione in commercio, e/o
- un ritiro dal commercio.

### Articolo 2

Per «modifica del modello o del tipo di prodotto», di cui all'articolo 1, terzo trattino, si intende qualsiasi modifica di una o più caratteristiche del prodotto, tra quelle indicate nella definizione di «specificazione tecnica» di cui all'articolo 1 della direttiva 83/189/CEE.

### Articolo 3

1. L'obbligo di notifica di cui all'articolo 1 si applica alle decisioni adottate da qualsiasi persona o ente, pubblico o privato, abilitati ad adottare tali atti, fatta eccezione per le decisioni giudiziarie.

2. L'articolo 1 non si applica:

- alle decisioni adottate esclusivamente in applicazione di disposizioni comunitarie di armonizzazione;
- alle decisioni che vengono notificate alla Commissione, o che lo sono state allo stadio di progetto, in virtù di disposizioni comunitarie specifiche;
- alle decisioni che, come le misure conservative o istruttorie, sono intese unicamente a consentire l'adozione della decisione principale di cui all'articolo 1.

3. L'introduzione di un ricorso giurisdizionale contro la decisione principale di cui sopra non può in alcun caso far sospendere l'applicazione dell'articolo 1.

### Articolo 4

L'informazione di cui all'articolo 1 è costituita:

- da una copia della decisione adottata dall'autorità nazionale competente così come è stata pubblicata e/o comunicata, a seconda dei casi, alla persona interessata, e
- da una scheda nella quale sono indicate le informazioni di cui all'allegato della presente decisione.

La comunicazione di dette informazioni deve essere effettuata entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata adottata dallo Stato membro interessato la decisione di cui all'articolo 1.

### Articolo 5

Se la decisione di cui all'articolo 4, primo comma, primo trattino contiene uno o più allegati, soltanto una lista indicante brevemente il contenuto di tali allegati accompagna la copia principale.

La Commissione e/o qualunque Stato membro possono richiedere allo Stato membro autore della decisione l'invio, entro un mese a decorrere dalla richiesta, della copia integrale degli allegati indicati in detta lista o qualsiasi altra informazione utile sulla decisione stessa.

### Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure necessarie affinché i loro funzionari ed agenti siano tenuti a non divulgare le informazioni raccolte ai sensi della presente decisione le quali, per loro natura, siano coperte dal segreto professionale, salvo le informazioni relative alle caratteristiche di sicurezza di un determinato prodotto, la divulgazione delle quali è indispensabile, se le circostanze lo richiedono, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone.

### Articolo 7

Ogni Stato membro indica alla Commissione le autorità nazionali competenti designate a trasmettere o a ricevere le informazioni di cui all'articolo 1. La Commissione trasmette tali indicazioni agli altri Stati membri, non appena le riceve.

### Articolo 8

Entro due anni dalla notifica della presente decisione la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito al suo funzionamento e propone ogni opportuna modifica. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione utile sull'applicazione della presente decisione.

### Articolo 9

Entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione della stessa.

### Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

PROCEDURA D'INFORMAZIONE RECIPROCA

sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità

Decisione 93/.../CE

1. Stato membro notificante

— Nome e indirizzo della persona a cui rivolgersi per informazioni complementari: .....  
.....  
.....  
.....

2. Data di notifica: .....

3. Modello o tipo di prodotto

— nome, marca, riferimento del tipo o del modello: .....  
.....  
.....  
— descrizione sommaria del prodotto: .....  
.....  
.....

4. Misure adottate: .....  
.....  
.....  
.....

5. Motivi principali

- motivi di interesse generale a giustificazione delle misure adottate;
- precisare i riferimenti delle disposizioni nazionali alle quali si ritiene non conforme il prodotto in causa;
- indicare su quali punti le norme nazionali e/o le condizioni conformemente alle quali è fabbricato e/o commercializzato il prodotto in causa non garantiscono una protezione equivalente dell'interesse generale.

